



N. 239/EL-129/117/2010-PR

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA l'istanza n. TE/P2008008891 del 30 maggio 2008, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.a. – Direzione Operation Italia – Pianificazione e Sviluppo Rete, Via Arno, 64 – 00198 Roma (C.F. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio della Stazione Elettrica (S.E.) 380/150 kV "Avellino Nord" e opere connesse e dei raccordi della S.E. alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN), nei comuni di Prata di Principato Ultra, Pratola Serra e Altavilla Irpina, in provincia di Avellino;

VISTO il decreto n. 239/EL-129/117/2010 del 5 agosto 2010, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione, da parte della Terna S.p.a., delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione ed all'esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 5 agosto 2010, per la realizzazione delle suddette opere;

MB



VISTA l'istanza n. TE/P20150003265 del 10 luglio 2015, con la quale la Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare, nel termine stabilito, la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto la proroga di due anni del termine medesimo;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza la società Terna S.p.A. ha comunicato che l'allungamento dei tempi di realizzazione delle opere è stato determinato dalle seguenti situazioni impreviste ed imprevedibili:

- protrarsi delle indagini archeologiche, prescritte dalla Soprintendenza archeologica della Campania, che hanno comportato un ritardo di circa un anno dell'effettivo avvio dei lavori di costruzione della stazione elettrica rispetto alla data di apertura del cantiere;
- necessità di consolidare in modo definitivo l'area adiacente alla stazione elettrica per porre rimedio ai fenomeni di dilavamento del terreno verificatisi lungo le scarpate, presenti nel sito di stazione, a seguito di intense precipitazioni atmosferiche;
- entrata in vigore della nuova Regola tecnica per l'installazione del macchinario elettrico con contenuto d'olio superiore a 1 mc, allegata al Decreto del Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014, contenente prescrizioni ai fini della prevenzione incendi; tali prescrizioni comportano, tra l'altro, la realizzazione di un impianto di pressurizzazione antincendio per la distribuzione acqua per i Vigili del fuoco con relativo edificio di contenimento delle apparecchiature che, vista la recente entrata in vigore della legge, non è stato possibile completare entro i suddetti termini;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta,

DECRETA

Articolo 1

Il termine di cinque anni, fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-129/117/2010 del 5 agosto 2010, è prorogato di due anni.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE

(Dott.ssa Rosaria Romano)

Rosaria Romano

IL DIRETTORE GENERALE
PER
I RIFIUTI E
L'INQUINAMENTO

(Dott. Mariano Grillo)

Mariano Grillo

29 LUG. 2015